Dott.Giovanni De Donno
Notaio

---------- STATUTO ----------

---------- ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI ----------

---------- PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI ----------

---------- A.I.A.F. PUGLIA ---------- Allegato "B"

---------- * * * * ---------- al n.18681

---------- Articolo 1 - Costituzione ---------- della Raccolta

È costituita l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione AIAF PUGLIA, che non ha fini di lucro, con il riconoscimento da parte dell'AIAF con attuale sede in Milano, costituita il 2 febbraio 1993. ----------

L'AIAF PUGLIA è aperta all'adesione di avvocati: ----------

• che esercitano o intendono esercitare la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, secondo le direttive ed il riconoscimento da parte dell'AIAF con sede attualmente in Milano, costituita il 2 febbraio 1993 il cui statuto è stato depositato agli atti della dott.ssa Antonella Rosso, notaio in Tivoli, con verbale del 29 settembre 1995, rep. n. 6164 racc. n. 2456; --

• che abbiano stipulato un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. ----------

L'Associazione ha la propria sede presso il domicilio professionale del suo Presidente, Legale rappresentante pro tempore. ----------

L'AIAF PUGLIA opera attraverso organismi regionali e attra-

verso le Sezioni territoriali costituite in ogni circondario di Tribunale, a mente dell'art. 3 dello Statuto Nazionale. --

---------- **Articolo 2 - Scopi** ----------

L'associazione si propone di promuovere, sul territorio di propria competenza, le attività e gli scopi sociali dell'AIAF, come espressi all'art. 1 dello Statuto dell'AIAF Nazionale. ----------

Al fine di realizzare gli scopi sociali, l'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria di carattere culturale e formativo. ----------

---------- **Articolo 3 - Patrimonio** ----------

Il patrimonio dell'AIAF Puglia è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell'Associazione, nominato secondo quanto disposto dal successivo art. 10. ----------

I contributi vengono riscossi dall'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni. ----------

---------- **Articolo 4 - Bilanci** ----------

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il

preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale. Il Presidente deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 (quindici) giorni precedenti all'assemblea dei soci. ----------

---------- **Articolo 5 - Soci** ----------

Per diventare socio dell'AIAF Puglia, è necessario proporre domanda al Comitato Direttivo Regionale. ----------

Nella domanda il richiedente dovrà: ----------

• dichiarare di svolgere la propria attività in modo prevalente nell'ambito del diritto di famiglia o di voler perseguire questo obiettivo impegnandosi a un'adeguata e costante formazione; ----------

• dichiarare di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo avvocati di almeno quattro anni o chiedere di essere autorizzato all'iscrizione in deroga, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto nazionale. In questo caso avrà cura di allegare alla domanda eventuale documentazione comprovante il suo interesse per il diritto di famiglia e delle persone e la partecipazione a corsi o convegni; ----------

• dichiarare eventuali sanzioni disciplinari subite o procedimenti disciplinari in corso; ----------

• indicare di quali altre associazioni forensi sia Socio e precisare se rivesta incarichi direttivi o rappresentativi; -

• dichiarare di aver in corso un'idonea assicurazione a copertura dei rischi professionale e di impegnarsi a mantenerla. ----------

Il rilievo di eventuali sanzioni disciplinari subite o di procedimenti disciplinari in corso quale ragione ostativa dell'ammissione a socio sarà valutato dal Comitato Direttivo Regionale. ----------

Il Comitato Direttivo Regionale potrà deliberare l'ammissione di soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all'albo, abbiano espletato attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato ad attività formative, nel settore del Diritto di Famiglia e delle Persone. --

Il Comitato Direttivo Regionale, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione entro 30 giorni, dopo aver valutato anche l'eventuale incompatibilità dell'iscrizione ad altre associazioni e l'assenza di comportamenti tenuti, anche in passato, dall'aspirante socio, contrastanti con le finalità ed il buon nome dell'Associazione o in violazione delle norme statutarie, nazionali e/o regionali. Entro trenta giorni dall'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, che varrà anche come contributo associativo per l'anno in corso, nella

misura stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale. ----------

In caso di mancata accettazione della domanda di iscrizione il Comitato Direttivo Regionale è tenuto a motivare la propria decisione. ----------

L'iscrizione si intenderà perfezionata solo col pagamento della quota che è anche contributo associativo per l'anno in corso, decorrerà da quel giorno e comporterà automaticamente anche la qualifica di socio dell'Aiaf nazionale. ----------

Quando il versamento della quota sia stato effettuato prima della delibera del Comitato Direttivo, la data di iscrizione si considera coincidente con quella della delibera. ----------

---------- **Articolo 6 - Diritti e obblighi dei soci** ----------

I soci dell'AIAF Puglia sono tenuti: ----------

• a mantenere nell'esercizio della propria attività professionale un comportamento conforme allo Statuto Nazionale e Regionale e all'eventuale regolamento dell'associazione: ----

• a curare la propria formazione anche partecipando alle iniziative dell'associazione; ----------

• al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale. ----------

La qualità di associato si perde: ----------

• se vengono a mancare i requisiti per l'iscrizione e in particolare se il socio non ha adempiuto il proprio impegno di aggiornamento e formazione, se ha subito sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento o non ha mantenuto un'adeguata

copertura assicurativa in relazione ai rischi professionali; -

• se è sopraggiunta una ragione di incompatibilità; ----------

• se il socio ha tenuto un comportamento che contrasti con le finalità ed il buon nome dell'Associazione; o sia stato gravemente violato lo Statuto Nazionale e/o Regionale, e/o l'eventuale regolamento dell'Aiaf. ----------

Il Socio AIAF Puglia perde automaticamente tale qualifica ove non provveda al versamento della quota associativa per l'anno in corso entro il 30 giugno dello stesso anno. -------

L'esclusione è deliberata negli altri casi previa audizione dell'interessato e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, dal Comitato Direttivo Regionale. ----------

Può infine recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo Regionale: il rapporto associativo si concluderà decorso il periodo di preavviso indicato dall'associato o, se non è indicato un preavviso, al momento in cui la comunicazione è pervenuta. ----------

Il socio escluso o receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e rimane obbligato per il versamento di quella relativa all'anno in corso se non ancora corrisposta. ----------

---------- **Articolo 7 - Organi dell'associazione** ----------

Sono organi dell'AIAF Puglia: ----------

A) l'Assemblea Generale dei Soci; ----------

B) il Comitato Direttivo Regionale; ----------

C) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale; ----------

D) il Vicepresidente del Comitato Direttivo Regionale; -------

E) il Collegio dei Probiviri; ------------------------------

F) i Responsabili delle sezioni territoriali. ---------------

---------- **Articolo 8 - Assemblea Generale dei Soci** ----------

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci dell'AIAF Puglia e viene convocata almeno una volta all'anno con lettera raccomandata, pec, fax o altro mezzo che assicuri la conoscibilità della convocazione con preavviso di un mese. ----------

In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 (quindici) giorni. ----------

Saranno ammessi all'assemblea i soci che documenteranno il regolare versamento del contributo dovuto per l'anno in corso e che non abbiano pendenze pregresse. ----------

Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e può ricevere un massimo di una delega. ----------

Il socio delegato potrà presentare la delega scritta conferita da altro socio (massimo 1) fino al momento dell'apertura dell'assemblea convocata sia in via ordinaria che straordinaria. ----------

L'assemblea delibera, anche per le modifiche dello Statuto, con le maggioranze previste nell'art. 21, comma 1, del codice civile. ----------

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata annualmente dal

Presidente per l'approvazione del rendiconto annuale, della relazione del Presidente e del bilancio di previsione. -------

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o di un quinto dei soci regionali o di due terzi del Comitato Direttivo Regionale, per questioni di rilevante interesse associativo. ----------

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. ----------

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale. ----------

Spetta all'Assemblea: ----------

1. fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali; ----------

2. approvare la relazione annuale del Presidente; ----------

3. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione; ----------

4. approvare le modifiche dello Statuto; ----------

5. eleggere ogni tre anni i componenti del Comitato Direttivo Regionale; ----------

6. eleggere i delegati dell'AIAF Puglia all'Assemblea Generale dei soci dell'AIAF Nazionale, nel numero indicato dallo Statuto Nazionale in vigore al momento dell'elezione (attualmente in numero pari ad uno ogni venti iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea). ----------

--------- **Articolo 9 - Comitato Direttivo Regionale** ---------

Il Comitato Direttivo Regionale è composto da 5 membri. ----

Il Comitato Direttivo Regionale elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, e può eleggere al suo interno un Tesoriere ed un Segretario. ----------

La riunione del Direttivo Regionale dovrà essere convocata almeno venti giorni prima con lettera raccomandata, pec, fax o altro mezzo che ne garantisca la conoscibilità; in caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni. Può essere svolta in presenza, in via telematica e/o in modalità mista (in presenza e telematica). ----------

E' validamente costituito con la presenza di almeno tre quinti dei suoi componenti, delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. ----------

E'aperta ai Soci dell'Aiaf Puglia che siano componenti del Direttivo Nazionale, regolarmente convocati, i quali potranno partecipare senza diritto di voto. ----------

Elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e si riunisce almeno tre volte l'anno. ----------

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente che possono nominare, di volta in volta, un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni. ----------

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario, o in sua assenza, dal Presidente, a tutti i componenti del Comitato Direttivo Regionale a mezzo fax, pec o altro mezzo che ne ga-

rantisca la conoscibilità. ----------

Il Comitato Direttivo Regionale: ----------

a. delinea la politica associativa e programma le attività formative da svolgere, coordinando i progetti delle sezioni territoriali e organizzando le iniziative delle sezioni che non vi provvedano autonomamente; ----------

b. approva annualmente il rendiconto annuale, la relazione del Presidente ed il bilancio di previsione predisposto, prima che sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ai sensi del precedente art. 4; ----------

c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto; -

d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione o in relazione alle esclusioni o decadenze dei soci. ----------

----- **Articolo 10 - Il Presidente ed il Vicepresidente** -----

Presidente e Vicepresidente sono eletti dal Comitato Direttivo Regionale. ----------

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione. -

Dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci, delegando se del caso il Vicepresidente o un componente del Direttivo per le singole attività. ----------

Dura in carica un triennio e può essere eletto non più di due volte consecutive. ----------

Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre, unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed al preventivo dell'anno in corso, al Comitato Direttivo Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. ----------

In caso di dimissioni o impedimento temporaneo o definitivo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. ----------

In caso di impedimento definitivo il Vicepresidente convoca il Direttivo per la nuova elezione e il nuovo Presidente rimane in carica solo fino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato del Presidente sostituito. ----------

------ **Articolo 11 - Divieto di distribuzione di utili** ------

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fonti di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ----------

---------- **Articolo 12 - Collegio dei Probiviri** ----------

Il Collegio dei Probiviri dell'Aiaf Puglia è composto da tre membri eletti ogni triennio dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli iscritti all'AIAF Puglia. ----------

L'elezione dei Probiviri da parte dell'assemblea avverrà per voto segreto, e ciascun socio potrà esprimere un massimo di tre preferenze. ----------

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni

controversia tra i soci dell'Aiaf Puglia e di Organi regionali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto regionale. ----------

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci dell'Aiaf Puglia, tra gli stessi e l'Associazione Regionale, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto. ----------

---- Articolo 13 - Cariche - Durata criteri di elezione ----

---------- e sostituzione dei componenti ----------

I componenti del Comitato Direttivo Regionale, i componenti del Collegio dei Probiviri, i Responsabili delle Sezioni Territoriali, i Delegati all'Assemblea nazionale sono sempre eletti con voto segreto. ----------

Solo il Presidente e il Vicepresidente del Direttivo possono essere eletti con voto palese se unanimemente viene scelta questa modalità di votazione dai Componenti del Direttivo presenti per l'elezione congiunta delle due cariche. --------

Tutte le cariche: ----------

• durano per tre anni e si intendono prorogate per il tempo eventualmente necessario al perfezionamento della nuova elezione; ----------

• si intendono cessate se chi le ricopre ha perso la qualifica di socio per talune delle ragioni indicate all'art. 6. ----

Il componente di qualsiasi organo collegiale, che non partecipa senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecu-

tive del consesso di cui fa parte, o che ha perso la qualifica di socio viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione. ----------

Nel caso di cessazione della carica per un componente del Comitato Direttivo o del Collegio dei Probiviri subentreranno nell'ordine i primi dei non eletti che manterranno il loro incarico fino a conclusione del triennio. ----------

In ipotesi di decadenza o impedimento concernente il Presidente e/o il Vicepresidente il Comitato provvederà alla rielezione con voto segreto. ----------

---------- **Articolo 14 - Durata Associazione** ----------

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che comunque dovrà essere destinato a favore di associazione con finalità analoghe o di associazioni che abbiano fini di pubblica utilità. ----------

---------- **Articolo 15 - Rinvio** ----------

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

In particolare, per quel che riguarda la responsabilità di atti economici e patrimoniali l'Associazione Regionale e le sezioni territoriali rispondono per gli atti posti in essere secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute. ----------

---------- **Articolo 16 - Disposizioni transitorie** ----------

Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea Regionale e sostituisce integralmente lo Statuto allegato sub "A" all'atto rogato per Notaio A. Carrabba in data 7.03.2006, rep. 19840, racc. 10275, registrato in data 20.03.2006, n. 454 Serie 1 e successive modifiche ed integrazioni. ----------

F.to: Maria Rita Salvatore, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo). ----------